



COMUNE DI MONTE MARENZO

PROVINCIA DI LECCO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 18 DEL 29-04-2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|----------------------|----------|---------|----------------------|----------|---------|
| COLOMBO PAOLA | X | | ROSA MICAELA | X | |
| CAROLI MATTIA | | X | MANGIONE ANDREA | X | |
| SPREAFICO FRANCO | X | | PREVITALI PIER | | X |
| GAMBIRASIO SIMONE | X | | ANSELMO LOSA | X | |
| MILANI SAULO | X | | FABRIZIO MORREALE | | X |
| PIAZZI PAOLO | X | | GIUSEPPE | | |

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il dott. WERTHER POZZI MAGGI, VICE SEGRETARIO.

Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022

Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI

Allegati: 4

Il Sindaco cede la parola al Responsabile dell'area economico-finanziaria rag. Dario Aliverti;

Il responsabile illustra il contenuto della proposta di deliberazione con l'elencazione delle tariffe;

Il Consigliere Losa chiede se non fosse possibile prevedere già la riduzione per le utenze domestiche senza dover anticipare il pagamento, come accade per il bonus acqua;

Il Ragioniere che risponde, ritiene che sia più corretto ai fini del bilancio il conteggio a consuntivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- ❖ che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ❖ l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l'IMU e la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783;
- ❖ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ❖ la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 – 2025 nonché ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR – 2) per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025;
- ❖ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ❖ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Marengo (Lc) non è presente e operante l'Ente di Governo nell'abito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022 - 2025 predisposto dal soggetto gestore del Silea S.p.A. – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente (ns. prot. PEC 7928 del 14.12.2021) integrato con prot. n. 7966 del 16.12.2021, con relazione di accompagnamento ed allegati ns prot. 645 del 27.01.2022 e n. 1252 del 17.02.2022;

Tenuto conto che il piano economico finanziario per il periodo 2022 – 2025, secondo quanto previsto dal MTR – 2 è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano – Silea S.p.A, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli allegati;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Visti:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;
- in particolare l'art. 13 comma 2 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n.158, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (nord, centro e sud);

Visti inoltre:

- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1 comma 662 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche ad uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto che l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel piano finanziario 2022- 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del regolamento comunale TARI, alle utenze domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un minimo dell'uno per cento e un massimo dei dieci per cento;

Richiamato il piano finanziario 2022 – 2025, approvato nella stessa seduta consiliare, validato in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie alla componente di costo variabile e più precisamente:

- Costi fissi Euro 70.720,00
- Costi variabili Euro 105.709,00

Dato atto inoltre che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2022 viene così suddivisa:

- Utenza domestica: 77,47%
- Utenza non domestica: 22,53%

e come meglio esposto nella sotto riportata tabella di ripartizione costi:

| Utenze | RIFIUTI | | COSTI | | | |
|--------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | kg | % | Costi fissi | Costi var. | Riduz. Rd Ud | Costi var. corr. |
| Ud | 714.185 | 77,47 | € 54.786,78 | € 81.892,76 | € 1.829,71 | € 80.063,05 |
| Und | 149.224 | 22,53 | € 15.933,22 | € 23.816,24 | -€ 1.829,71 | € 25.645,95 |
| Totale | 967.265 | 100,00 | € 70.720,00 | € 105.709,00 | € - | € 105.709,00 |

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2022 riportate nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte e integrante e sostanziale, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- suddivisione tra costi fissi e costi variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati nel metodo;
- determinazione dei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura minima di legge;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata scadenza 31.08.2022;
- seconda rata scadenza 30.12.2022;
- versamento in unica soluzione 30.10.2022.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 il quale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5% e che dall'anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ricordato che l'art. 26, comma 4, del vigente Regolamento TARI prevede che *“ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell'art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e più precisamente:

Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose

- ❖ Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00
 - Numero componenti 4 agevolazione € 40,00.
 - Numero componenti 5 agevolazione € 100,00.
 - Numero componenti 6+ agevolazione € 130,00.
- ❖ Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00
 - Numero componenti 5 agevolazione € 75,00.
 - Numero componenti 6+ agevolazione € 110,00.
- ❖ Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00
 - Numero componenti 5 agevolazione € 70,00.
 - Numero componenti 6+ agevolazione € 100,00.

Agevolazione utenze non domestiche

- ❖ la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.
- ❖ La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:
 - a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
 - b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Famiglie con figli nati tra l'1.01.2020 ed l'1.01.2023

- ❖ Considerato la crisi della natalità che da anni ha colpito il nostro Paese e con lo scopo di sostenere ed aiutare i nuclei con figli da 0 a 3 anni a pagare meno i costi di alcuni servizi viene confermato per l'anno 2021 il contributo, introdotto nell'anno 2017, di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2022;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in € 176.429,00 al netto del costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 – bis del D.L. 248/2017 come previsto dall'art. 1.4 della determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, tali da garantire entrate tariffarie per € 176.429,00;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA N. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata Rpia 1,7%
- coefficiente recupero della produttività Xa 0,10%
- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QLa 0,11%
- coefficiente per la valorizzazione di modifiche al perimetro gestionale PGa 0,00%
- limite massimo di variazione annuale 1,71%

Ricordato che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

❖ La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Famiglie con figli nati tra l'1.01.2020 ed l'1.01.2023

❖ contributo di € 40,00 (euro quaranta/00) sulla tassa sui rifiuti – TARI;

6. di approvare gli allegati b) c) d) che formano parte sostanziale ed integrale del presente provvedimento e che disciplinano i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni:

- allegato b) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
- allegato c) Agevolazione utenze non domestiche
- allegato d) Famiglie con figli nati tra l'1.01.2020 ed l'1.01.2023

7. di stabilire che:

a) l'ammontare globale dei contributi previsti per l'uso di pannolini lavabili per bambini non potrà eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l'anno 2022, è pari ad € 600,00;

b) l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 1.000,00 (euomille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e l'ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 1.500,00 (euro millecinquicento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;

c) l'ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra famiglie con figli nati tra l'1.01.2020 ed l'1.01.2023 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 500,00, in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte; sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni;

8. di precisare il Servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni;

9. di precisare che qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;

10. di precisare che ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione di adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile dell'area economico – finanziaria;

12. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informativo dello stesso Ministero;

13. di provvedere a trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, al fine di consentire la verifica di coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmesse e, in caso di esito positivo, conseguente approvazione;

14. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5% e che dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia

delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 8 voti favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il VICE SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il VICE SEGRETARIO.
WERTHER POZZI MAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022

Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Monte Marenzo, Lì 26-04-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 del 26-04-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO

Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI); DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022

Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Monte Marengo, Lì 26-04-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 18 del 26-04-2022

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 29-04-2022, avente ad oggetto TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2022, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per dal 11-05-2022 al 26-05-2022 dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 11-05-2022

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO D'IMPOSTA 2022

RICHIESTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 3 ANNI

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

ALLEGATO D

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali ai fini del tributo TARI;
- indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 23.000,00; si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità all'atto della presentazione della richiesta;
- Presenza di un figlio nato tra l'1.01.2020 ed l'1.01.2023;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2022.
- Presentazione tassativa della domanda entro il 31.01.2023 a pena di decadenza.

Si precisa che sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all'interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni e che tale agevolazione non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 500,00; in caso contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2022

AGEVOLAZIONE PER REDDITO ISEE – UTENZE DOMESTICHE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

ALLEGATO B

| Superficie complessiva a ruolo | Numero componenti | Agevolazione |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Da mq 0 a mq 100 | 4 | € 40,00 |
| | 5 | € 100,00 |
| | 6+ | € 130,00 |
| Da mq 101 a mq 200 | 5 | € 75,00 |
| | 6+ | € 110,00 |
| Da + mq 200 | 5 | € 70,00 |
| | 6+ | € 100,00 |

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l'utente interessato dovrà compilare l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a pena di nullità entro il 31.01.2023 e dovranno essere presenti i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Monte Marenzo e intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI;
- Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. in corso di validità all'atto della presentazione della domanda - inferiore od uguale a € 23.000,00.=;
- Regolarità dei pagamenti per l'anno 2022 a titolo di TARI (scadenza 31.08.2022 – 30.12.2022 oppure rata unica 31.10.2022).

Qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 17, comma 7 del Regolamento TARI in vigore (unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari) il contributo verrà concesso all'intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI in relazione al reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Si precisa che l'ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.



COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)

PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO D'IMPOSTA 2022

AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE (Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____)

ALLEGATO C

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per l'anno 2022 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria 16, 17 e 20, che nel passaggio TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

- a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
- b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla Tarsu (categoria 16).

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d'imposta devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità fiscale/tributaria entro il 31.01.2023, a pena di decadenza.

Si precisa che l'ammontare delle riduzioni tariffarie non può eccedere il limite di spesa stabilito per l'anno 2022 in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte

a) Utenze domestiche

| Nucleo familiare | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 componente | 0,404 | 40,62 |
| 2 componenti | 0,471 | 94,79 |
| 3 componenti | 0,519 | 121,87 |
| 4 componenti | 0,558 | 148,95 |
| 5 componenti | 0,596 | 196,35 |
| 6 o più componenti | 0,625 | 230,20 |

b) Utenze non domestiche

| Categoria di attività | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/anno) | Quota totale (€/mq/anno) |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,357 | 0,571 | 0,928 |
| Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,748 | 1,210 | 1,958 |
| Stabilimenti balneari | 0,424 | 0,683 | 1,107 |
| Esposizioni, autosaloni | 0,335 | 0,549 | 0,884 |
| Alberghi con ristorante | 1,195 | 1,931 | 3,126 |
| Alberghi senza ristorante | 0,893 | 1,439 | 2,332 |
| Case di cura e riposo | 1,061 | 1,718 | 2,779 |
| Uffici, agenzie | 1,117 | 1,803 | 2,920 |
| Banche, istituti di credito studi professionali | 0,614 | 0,988 | 1,602 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,972 | 1,562 | 2,534 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,195 | 1,933 | 3,128 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. | 0,804 | 1,296 | 2,100 |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,027 | 1,658 | 2,685 |
| Attività industriali con capannoni di produzione | 0,480 | 0,769 | 1,249 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,614 | 0,988 | 1,602 |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 5,405 | 8,714 | 14,119 |
| Bar, caffè, pasticceria | 4,065 | 6,550 | 10,615 |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,966 | 3,170 | 5,136 |
| Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,720 | 2,765 | 4,485 |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,768 | 10,921 | 17,689 |
| Discoteche, night-club | 1,162 | 1,880 | 3,042 |

Per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%